

Comune di Anela (Prov. di Sassari)

Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 14	OGGETTO: Lavori di restauro necropoli Domus De Janas di “ Sos Furrighesos” . - Approvazione perizia di assestamento finale.
Data 12/02/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con contratto in data 01/07/2011, rep.1/2011, vennero accollati, all'Impresa : Sanna Vittore Srl di Ozieri, i lavori di:

Lavori di restauro necropoli Domus De Janas di “ Sos Furrighesos”

(CIG) 1400249207

Visto che il direttore dei lavori su indicazione della Soprintendenza Archeologica di Sassari e con l'assenso del Rup ha redatto una perizia di assestamento finale, in quanto nella fase esecutiva di scavo archeologico, sono emersi degli imprevisti non prevedibili al momento della progettazione, che risultano illustrati dettagliatamente nella relazione tecnica allegata alla presente perizia:

Visto l'art. 132 del codice dei contratti che testualmente recita:

«Art. 132 – Varianti in corso d'opera.

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Observatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo

del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

– Codice civile

Art. 1664 – Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo [c.c. 1468]. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso [c.c. 1467].

Vista la perizia di assestamento finale, di cui all'oggetto a firma dell'arch. Cau Gavino, dalla quale risulta

Importo netto di contratto con oneri di sicurezza	€ 47352,65
Importo netto di perizia in diminuzione	€ 7010,63
Importo netto lavori di perizia compresi gli oneri di sicurezza	€ 40342,02

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 132, comma 1, lettera b) del codice dei contratti escludendo così qualsiasi responsabilità del progettista, come disciplinato, dallo stesso articolo 132, comma 2;

Visto l'art. 132 comma 3 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006;

Ritenuta la variante di assestamento finale meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;


Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** la variante di assestamento finale con una diminuzione della spesa di € 7010,63 “variazione in meno 14,80%” redatta in data 11/11/2015 dal direttore dei lavori, come descritta in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica illustrativa;
 - b) Computo metrico estimativo;
 - c) Quadro economico;
 - d) Quadro comparativo;
 - e) Schema di atto di sottomissione.
- 2) **Di approvare** lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto;



Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Francesco Bulla

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio